

SOVRAINDEBITAMENTO



Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore rientra tra le procedure di composizione della crisi, unitamente al concordato minore ed alla liquidazione concordata.

Il piano si applica al consumatore che si trovi in uno stato di sovraindebitamento, ossia versi in una situazione di crisi o di insolvenza. Il nuovo Codice della Crisi d'Impresa (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) ne estende l'applicazione, a talune condizioni, ai membri della stessa famiglia ed ai soci illimitatamente responsabili di alcune compagnie sociali. Si tratta di uno strumento volto a favorire l'esdebitazione dei cosiddetti "insolventi civili", vale a dire dei soggetti che non ricoprono la qualifica di imprenditore e, pertanto, non sono fallibili.

La ratio della disciplina novellata – come si legge nella relazione illustrativa – consiste nel favorire il debitore, per consentirgli «**nuove opportunità nel mondo del lavoro, liberandolo da un peso che rischia di divenire insostenibile e di precludergli ogni prospettiva futura**».

I tre istituti finora conosciuti si rinnovano...

**Il nuovo piano
del consumatore:**

**La
ristrutturazione
dei debiti del
consumatore**

**Il nuovo
accordo del
debitore:**

**Il concordato
minore**

**La
liquidazione
del
patrimonio
diviene
liquidazione
controllata**

**L'esdebitazione si estende anche al debitore
incapiente**

I riferimenti normativi nel codice

ARTT. 65 E 66

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

**ARTT. 67-73
RISTRUTTURAZ.
DEBITI DEL
CONSUMATORE**

**ARTT. 74-83
IL CONCORDATO
MINORE**

**ARTT.268-277
LIQUIDAZIONE
CONTROLLATA**

ARTT. 278-283 ESDEBITAZIONE

Gestione della procedura

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI




COMPOSTO DA GESTORI ISCRITTI ALL'ALBO

Resta in vigore il D.M. 202/2014 che disciplina le ruoli e modalità di funzionamento degli OCC considerati enti pubblici. I gestori sono professionisti indipendenti iscritti presso l'Organismo tramite l'albo ministeriale. Il referente cura la tenuta del registro ed effettua le nomine. Ruolo amministrativo svolto da segreteria se prevista

Le novità comuni ai tre istituti

CARATTERISTICHE

**ISTANZA ANCHE
PERSONALE CON
ASSISTENZA E
RELAZIONE OCC**




**DEPOSITO
DOMANDA E
SOSPENSIONE
DECORRENZA
INTERESSI**

**L'OCC ASSISTE
LA PARTE ED HA
FUNZIONI DI
PUBBLICITA'**

Il ruolo dell'OCC



Soggetti e procedimento



Aspetti procedurali

COMPETENZA TRIBUNALE ART. 27 CO.2

IL RUOLO DELL'OCC NELLE TRE PROCEDURE

**Nel piano,
l'OCC
rappresenta
la parte
(ausilio)
senza
avvocato**

**Nel
concordato
minore
l'istanza è
depositata
dall'OCC
(difesa
tecnica non
necessaria)**

**Nella
liquidazione,
il ricorso lo
presenta il
debitore con
assistenza
OCC**

**PROBLEMI DI COMPATIBILITA' CON REGOLE
PROCESSUALI PER ASSENZA DEL PROCURATORE?**

Profili oggettivi: la nuova definizione di sovraindebitamento

Art. 2 comma 1 lett. C) D. Lgs. 19/2014

«lo stato di **crisi** o di **insolvenza** del consumatore, del professionista, dell'imprenditore agricolo, delle start up innovative di cui al DL 18 ottobre 2012 n. 179 (...) e **di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale** ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi e di insolvenza»

Per **crisi** - lett.a) - si intende: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate



Per **insolvenza** - lett.b) - si intende: lo stato del debitore che si manifesta con adempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni

Profili soggettivi

ART. 2 CO.1 LETT. C) – D) ED E) - DEL C.C.I.I.

Possono accedere alle procedure il consumatore, il professionista, l'impresa minore, l'impresa agricola, la start up innovativa (dl 179/2012) ed ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o alla LCA o ad altre procedure o da leggi speciali

La definizione di consumatore

PROFILO SOGGETTIVO: ART. 2 LETT. E) C.C.I.I.

**DEBITORE
PERSONA FISICA**

**OBBLIGAZIONI PER
DEBITI ESTRANEI
ALLA ATTIVITA'
IMPRESA O
PROFESSIONALE**

**NON RILEVA LA DETENZIONE DI
PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' DI PERSONA**

La definizione di consumatore

DISTINZIONE NATURA DEBITI

**FAMILIARI
PERSONALI**

**IMPRENDITORIALI
PROFESSIONALI**

**CASSAZIONE SENTENZA N. 1869/2016
→ RILEVA QUALITÀ INSOLVENZA FINALE**

La definizione di consumatore (Cass. 1869/2016)

... Essendo consumatore solo il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni – non soddisfatte al momento della proposta di piano – per far fronte ad esigenze familiari o personali o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dalla estrinsecazione, della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria...

La definizione del consumatore nel CCII

Profilo soggettivo

Legge 03/2012, art. 6 co. 2 lett. b)

«il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta»

**Titolo V Libro quinto*

Capo III: società in nome collettivo


Capo IV: società in accomandita semplice

Capo VI: società in accomandita per azioni

Profilo soggettivo

D. Lgs. 14/2019 art. 2 lett. e)

«la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, **anche se sia socia di una delle società ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile***, per i debiti estranei a quelli sociali



Strumenti delle due modalità di accordo

NATURA DEBITORE: PROCEDURE ALTERNATIVE

CONSUMATORE

IMPRENDITORE

**RISTRUTTURAZIONE
DEBITI DEL
CONSUMATORE**

CONCORDATO MINORE

**CONSUMATORE-IMPRENDITORE
VERIFICA NATURA SOGGETTIVA ED OGGETTIVA**

SULLA ALTERNATIVITÀ DELLE PROCEDURE

L. 03/2012 (ancora in vigore)

La liquidazione del patrimonio è la logica conseguenza dell'esito negativo delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (accordo da sovraindebitamento e piano del consumatore) o comunque la scelta alternativa finalizzata a mettere a disposizione dei creditori tutti i beni del soggetto sovraindebitato.

Al debitore in stato di sovraindebitamento è preclusa la contestuale presentazione di una proposta di accordo di composizione della crisi e di una domanda di liquidazione del patrimonio, in quanto le due procedure concorsuali sono rigidamente alternative tra loro.

Nuovo Codice della crisi

Art. 67: Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore

“Il **consumatore** sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti...”

Art. 74: Proposta di concordato minore

“I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, **escluso il consumatore**, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore...”

Tribunale di Massa 20 febbraio 2015


Disposizioni comuni delle crisi da sovraindebitamento

RUOLO OCC E PROCEDURE FAMILIARI

**Gli artt. 65 e 66 ampliano i ruoli dell'Organismo
Novità per le procedure familiari**

Art. 65

**L'OCC,
oltre ad essere
eventualmente
attestatore,
assume il ruolo
di commissario
giudiziale
o del liquidatore**



Art. 66

**Procedure familiari
con sovraindebitamento
comune e competenza
del giudice adito
per primo
(masse distinte)**

Procedure familiari

- **Parenti entro il quarto grado**
- **Affini entro il secondo**
- **Parti dell'unione civile**
- **Conviventi di fatto l.76/2016**



**Condizioni
accesso**

Procedimento

- **Competente il giudice adito per primo**
- **Masse attive e passive distinte e coordinamento del magistrato**
- **Liquidazione compenso proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno**

E' ammissibile che i coniugi affrontino con un'unica procedura di liquidazione lo squilibrio finanziario correlato alla vita in comune quando gran parte dell'indebitamento è comune e deriva da mutuo fondiario a garanzia del quale sono stati offerti beni di cui sono contitolari i due mutuatari, peraltro in regime di comunione legale.

Il concetto di "debitore" di cui all'art.6 L.n.3/2012 può essere interpretato estensivamente financo a comprendere i componenti della "famiglia" che versano nella situazione rappresentata dalla norma, e questo per rispondere a ragioni di economia processuale, per agevolare i debitori e per una miglior tutela dei creditori.

Ai fini dell'esdebitazione dei componenti della famiglia che accedono congiuntamente alle procedure di sovraindebitamento il giudizio di meritevolezza può essere positivamente espresso ogni qualvolta il disequilibrio finanziario si colleghi ad una incapacità di rimborso dell'esposizione debitoria connessa all'imprevisto "familiare" (ad esempio la malattia sopraggiunta dell'uno, la perdita di lavoro dell'altro).

Trib. Mantova 8 Aprile 2018. Est. Laura De Simone.

LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

La ristrutturazione dei debiti del consumatore

ART. 67 CONTENUTO DELLA DOMANDA

**INDICAZIONE DEI CREDITORI, SOMME DOVUTE,
CAUSE DI PRELAZIONE**

**CONSISTENZA E COMPOSIZIONE DEL
PATRIMONIO**

**ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE
ULTIMI 5 ANNI**

**REDDITI ULTIMI 3 ANNI, ENTRATE E SPESE DI
MANTENIMENTO FAMILIARE**

La ristrutturazione dei debiti del consumatore

ART. 67 ELEMENTI DELLA PROPOSTA

**FALCIDIA E RISTRUTTURAZIONE (ANCHE DEBITI
CON CESSIONE DEL QUINTO, DEL TFR ED
OPERAZ.PRESTITO SU PEGNO)**

**FALCIDIA SEMPRE CON FAVOR RISPETTO
ALTERNATIVA LIQUIDATORIA**

**CONTINUITA' NEI PAGAMENTI DEL MUTUO
IPOTECARIO**

**PROCEDURA DINANZI AL TRIBUNALE IN
COMPOSIZIONE MONOCRATICA (vedi reclamo)**

Trattamento crediti privilegiati

ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

**SEMPRE NECESSARIA L'ATTESTAZIONE DELL'OCC
SUL RICAVO IN CASO DI LIQUIDAZIONE**

E' possibile che i crediti muniti di privilegio siano soddisfatti integralmente quando ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore al valore attestato dall'OCC (valore di mercato)

Condizione di ammissibilità l'attestazione da parte dell'OCC sulla base del ricavato in caso di liquidazione avuto riguardo al valore di mercato dei beni sui quali insiste la prelazione

Pagamento mutui

PRESENZA DI MUTUO IPOTECARIO

LA PROPOSTA PUO' PREVEDERE IL RIMBORSO DEL MUTUO CON GARANZIA REALE SULLA ABITAZIONE PRINCIPALE, SE ALTERNATIVAMENTE:

Alla data della domanda, il richiedente ha soddisfatto le proprie obbligazioni (non sia pertanto decaduto dal contratto e quindi dal beneficio del termine)

Vi sia autorizzazione del Giudice al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data

La ristrutturazione dei debiti del consumatore

RELAZIONE (PARTICOLAREGGIATA) OCC

LA DOMANDA VIENE PRESENTATA TRAMITE OCC (senza difensore) OVVERO DAL PROFESSIONISTA ART. 358 NOMINATO DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE (se non esiste OCC sul territorio)

CAUSE **INDEBITAMENTO E
DILIGENZA CONSUMATORE ASSUNZIONE
OBBLIGAZIONI**

RAGIONI **INCAPACITÀ DEBITORE DI **ADEMPIERE**
OBBLIGAZIONI**

**VALUTAZIONE COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITA' DELLA
DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA**

INDICAZIONE DEI COSTI PRESUNTI DI PROCEDURA

La ristrutturazione dei debiti del consumatore
ADEMPIMENTO PUBBLICITARIO
PRE DEPOSITO

L'OCC, entro 7 giorni dal conferimento dell'incarico, ne da' notizia agli uffici fiscali anche degli enti locali sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore



Gli uffici devono comunicare entro 15 giorni il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti

La ristrutturazione dei debiti del consumatore

EFFETTI DEL DEPOSITO DELLA PROPOSTA

LA PROPOSTA SOSPENDE (ai soli effetti del concorso) IL DECORSO DEGLI INTERESSI CONVENZIONALI O LEGALI FINO ALLA CHIUSURA DELLA PROCEDURA PER IL CREDITO NON GARANTITO DA PEGNO ED IPOTECA

La ristrutturazione dei debiti del consumatore

CONDIZIONI SOGGETTIVE OSTATIVE

Il consumatore non può accedere alla procedura se:

E' già stato esdebitato nei 5 anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte



Ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode

La ristrutturazione dei debiti del consumatore

ASSENZA DI COLPA GRAVE ED ATTI IN FRODE

Il nuovo testo affievolisce il concetto di **meritevolezza** limitando il giudizio alla valutazione dell'OCC (diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni) e prevede inammissibilità nei casi di:

Colpa grave:
sproporzionato ricorso
al credito non
suffragato da reale
capacità di adempiere
alle obbligazioni
sottoscritte (profilo
psicologico)



Malafede o frode:
piena volontà
dell'inadempimento
ovvero presenza di
atti tesi a frodare i
creditori limitandone
il proprio diritto di
credito

La ristrutturazione dei debiti del consumatore

Non può accedere alla procedura il consumatore che ha determinato la situazione di sovraindebitamento con **colpa grave, malafede e frode.**



Soluzione operativa: anche in tal caso il giudizio è senza dubbio di accertamento negativo ed il giudice, su indicazione dell'OCC, dovrà verificare l'assenza di tali requisiti....**Sparisce in buona sostanza solo il controllo giudiziale in sede di omologa**

La attuale formulazione dell'art 12bis comma 3 circa il controllo della meritevolezza letta quale la ragionevole prospettiva di poter adempiere alle obbligazioni assunte dal debitore, il colpevole ricorso al credito anche a mezzo di un ricorso non proporzionato alle proprie risorse, si traduce, nella Riforma, nella previsione di ammissibilità iniziale e nella previsione di inammissibilità per l'opposizione da parte del creditore «colpevole» ex art. 69 comma 2

La ristrutturazione dei debiti del consumatore

LA PROCEDURA

PROCEDIMENTO MONOCRATICO E MISURE PROTETTIVE

Il Tribunale, in composizione monocratica – quindi Giudice delegato al sovraindebitamento - se ritiene ammissibile la proposta ed il piano, dispone con un decreto con il quale, su istanza del debitore, può sospendere l'esecuzione ed il divieto di nuove azioni esecutive e cautelari

(misure revocabili su istanza del creditore in caso di atti in frode)

La ristrutturazione dei debiti del consumatore DOPO IL DECRETO DI APERTURA

1

ENTRO 30 GG, L'OCC
COMUNICA AI CREDITORI
(ANCHE PEC
ALL'INDIRIZZO
COMUNICATO)

2

ENTRO 20 GG. DALLA
RICEZIONE IL CREDITORE
PUO' PRESENTARE
OSSERVAZIONI ALLA PEC
DELL'OCC

3

DECORSI 10 GG. DAL
TERMINE, L'OCC, SENTITO
IL DEBITORE, RIFERISCE
AL G.D. E PROPONE
EVENTUALI MODIFICHE AL
PIANO

4

IL G.D. VERIFICA
L'AMMISSIBILITA'
GIURIDICA E FATTIBILITA'
ECONOMICA, OMOLOGA IL
PIANO E CHIUDELA
PROCEDURA

La ristrutturazione dei debiti del consumatore

L'ESECUZIONE DELL'OMOLOGA

1

LA SENTENZA E'
COMUNICATA AI
CREDITORI E PUBBLICATA
ENTRO 48 ORE SU SITO
TRIBUNALE

2

AI SENSI ART.51 E'
IMPUGNABILE ENTRO 30
GG DA COMUNICAZIONE
IN CORTE DI APPELLO

3

L'OCC VIGILA SULLA
ESECUZIONE DEL PIANO E
RIFERISCE AL GD OGNI
SEI MESI, APPROVA IL
RENDICONTO

4

REVOCA DEL COMPENSO
IN CASO DI MANCATA
APPROVAZIONE
RENDICONTO O
DILIGENZA DELL'OCC

La ristrutturazione dei debiti del consumatore

SE IL GD RIGETTA LA PROPOSTA

1

IL GIUDICE PROVVEDE
CON DECRETO MOTIVATO
E SOSPENDE LE
EVENTUALI MISURE
PROTETTIVE ACCORDATE

2

APRE LA PROCEDURA
LIQUIDATORIA ART. 268
SU ISTANZA DEL
DEBITORE

3

IN CASO DI ATTI IN
FRODE L'ISTANZA ART.
268 PUO' ESSERE
PROPOSTA DAL
CREDITORE O DAL P.M.

4

IL RIGETTO PUO' ESSERE
RECLAMATO ENTRO 30 GG
IN CORTE DI APPELLO
(ART. 51)

La ristrutturazione dei debiti del consumatore

Il giudice revoca d'ufficio o su istanza del creditore, del p.m. o di interessato

**DOLO O COLPA
SU ATTIVO E
PASSIVO
DICHIARATO**

**SOTTRAZIONE O
DISSIMULAZIONE
ATTIVO**

**ATTI IN FRODE
AI CREDITORI**

procedura senza contraddittorio con la parte che può attivarsi su segnalazione dell'OCC (tenuto a segnalare ogni fatto rilevante ai fini della revoca della omologazione)

La ristrutturazione dei debiti del consumatore

TERMINE E PROCEDURA DI REVOCA

**LA REVOCA NON PUO' ESSERE PROPOSTA NEANCHE
D'UFFICIO SE...**

***SONO DECORSI 6 MESI DALLA APPROVAZIONE
DEL RENDICONTO.***

ESSA NON PREGIUDICA I DIRITTI DEI TERZI IN BUONA FEDE

La ristrutturazione dei debiti del consumatore

LA REVOCA SU ISTANZA DEBITORE

**IL GD DISPONE LA CONVERSIONE
IN PROCEDURA LIQUIDATORIA**

**(Concessione del termine per deposito documentale
e provvedimenti conseguenti ai sensi art. 270)**

NOTA BENE

***LA CONVERSIONE PUO' ESSERE RICHIESTA ANCHE DAI
CREDITORI O DAL P.M. SE CONSEGUE AD ATTI IN FRODE
O INADEMPIMENTO***

Il Tribunale di Torino, con sentenza dd. 08/06/2016, ha omologato un piano del consumatore, ritenendo superato il profilo di accertamento della meritevolezza. Il soggetto “ha dato luogo al proprio sovraindebitamento, tuttavia risulta avere tenuto detto comportamento incolpevolmente per effetto di una vera e propria patologia psichiatrica, la ludopatia, che ha peraltro affrontato sottoponendosi volontariamente alle necessarie cure; occorre anche tener conto degli effetti sul comportamento della difficile situazione familiare determinata dalla presenza di un figlio con gravi problemi”.

Considerazioni analoghe sono state sostenute anche dal Tribunale di Milano (omologa dd. 18/10/2017) e dal Tribunale di Cuneo (omologa dd. 19/06/2017), entrambi previo accertamento della patologia, nonché della volontà del soggetto richiedente e sovraindebitato di sottoporsi a terapie, cure e assistenza nella gestione della malattia e del proprio patrimonio.

Un caso esemplare: Tribunale di Torino 2017

Nel corso della procedura di piano del consumatore presentata da un consumatore il cui indebitamento ed il cui sovraindebitamento erano stati de facto determinati dalla propria condizione patologica (nella specie, la ludopatia), il Giudice delegato, dopo aver disposto con decreto inaudita altera parte, dietro istanza del consumatore ricorrente, la sospensione della procedura esecutiva immobiliare avviata nei suoi confronti, aveva emesso e depositato un decreto interlocutorio del 20 novembre 2017, con il quale invitava il ricorrente, preliminarmente, a depositare anche **“l’allegazione di certificazione medica in ordine alla guarigione della lamentata ludopatia – diversamente permanendo la causa del sovraindebitamento o, alternativamente, eventuali ricorsi (ove presentati) all’Autorità giudiziaria per la valutazione della sussistenza dei presupposti per l’amministrazione di sostegno o inabilitazione”**.

Nel decreto di rigetto del 31 dicembre 2018, la circostanza per cui il protrarsi, nel tempo, della condizione patologica, non accompagnata o gestita attraverso un amministratore di sostegno, “fonda una prognosi di improbabilità o non elevata probabilità che il debitore si in grado di assicurare il flusso finanziario necessario a pagare i creditori, secondo il piano proposto”.

In altri termini, è proprio il fatto che, in situazioni del genere, il relativo governo delle spese sia prudenzialmente rimesso al monitoraggio dell’amministratore di sostegno, a rendere la proposta formulata sostenibile.

Un caso: Tribunale Vicenza 2020

Il caso prende avvio dal reclamo presentato il 13.8.2020 da IBL Banca spa ai sensi dell'art. 26 l.f., nei confronti del provvedimento del Giudice Delegato del 5.8.2020, con cui è stato omologato il piano del consumatore di B. Paola.

Tra le cause del sovraindebitamento vi era la ludopatia della B., documentata dall'attuale sua soggezione a programmi terapeutici di recupero, oltre che da certificazioni cliniche in cui si afferma che la signora “ha iniziato un percorso riabilitativo/psicoterapico per il gioco d'azzardo patologico”; la B ha inoltre esibito al gestore della crisi ricevute di pagamento di prestazioni specialistiche rese tra il 2013 ed il 2015 ragionevolmente riconducibili alla ludopatia, trattandosi di psicoterapeuti, che hanno inoltre fornito alla B. il suggerimento di far gestire le proprie entrate dalla madre, per evitare che venissero spese al gioco (cosa che poi è avvenuta), il che è del tutto compatibile con la malattia denunciata

Aldilà della ludopatia, che di per sé giustifica chi è malato, come tale capace di intendere, ma non di volere, quindi meritevole di accedere alla procedura di sovraindebitamento, non sono stati evidenziate dalla reclamante particolari condotte della B. connotate da colpevolezza nel sovraindebitarsi, essendo ciò avvenuto anche per far fronte al continuo incremento del debito da restituire agli enti finanziatori, il che è dovuto più al crescere del saggio di interesse che alla prava volontà del debitore (si contano nel caso di specie ben cinque finanziamenti).

E' coerente con il favor debitoris, e con i fondamentali principi giuridici esistenti in materia di successione nel tempo di norme afflittive (ad esempio, quelle del diritto penale), un'applicazione anticipata dei parametri del Codice della Crisi, più favorevoli al debitore, quindi da preferire, tra i quali non compare più la colpa generica, quale requisito ad impediendum dell' accesso alla procedura, bensì la colpa grave (come già recepito dalla giurisprudenza di merito: cfr. Trib. Ancona 16 luglio 2019, in IlCaso.it, 22514), e qui di colpa grave non se ne intravede l'ombra